



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME**
PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 del 29/09/2020

Oggetto: NUOVA IMU. APPROVAZIONE ALIQUOTE ESERCIZIO 2020.

L'anno duemilaventi, il dì ventinove del mese di settembre alle ore 21.25 nella sala del Palazzo Comunale, dietro invito del Sindaco in data 23.09.2020 Prot.n. 15.712, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sindaco Andrea MARCHETTI.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.12 ed assenti sebbene invitati n.1 come segue:

Nominativo	Presente	Assente	Nominativo	Presente	Assente
Marchetti Andrea	X		De Santi Mariachiara	X	
Rocchi Damiano	X		Meniconi Davide	X	
Nardi Fabio	X		Piccinelli Paolo	X	
Giulianelli Rossana	X		Mucci Luisa	X	
Loscalzo Rita	X		Chierchini Gianluca	X	
Giorni Stefano		X	Chiezzi Alessandra	X	
Ballati Laura	X				

Assiste il Segretario Comunale Luana Della Giovampaola, incaricato della redazione del processo verbale.



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 05/04/2016 sono state approvate per l'anno 2016, e non modificate per gli anni successivi, le seguenti aliquote IMU:

ALIQUOTA ORDINARIA	0,76 per cento

ad esclusione delle fattispecie di seguito riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicato:

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011	0,48 per cento
Aliquota abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti entro il 1° grado residenti nell'immobile ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e limitatamente ad una sola unità immobiliare (casistica già prevista nella delibera 2015)	0,86 per cento

Unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato per le quali il comma 10 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 ha introdotto una riduzione del 50% della base imponibile	0,86 per cento
Aliquota abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 09.12.1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni	0,86 per cento
Aliquota unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 concesse in locazione "con affitti a canone inferiore agli indici OMI" o in comodato gratuito	0,60 per cento
Aliquota unità immobiliari a destinazione abitativa nelle quali il proprietario non abbia la residenza anagrafica e destinate allo svolgimento di un'attività ricettiva tra quelle definite dalla normativa regionale di riferimento	0,76 per cento
Aliquota per le altre unità immobiliari a destinazione abitativa e relative pertinenze diverse dalle	1,06 per cento

precedenti casistiche	

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 27/12/2018 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

Aliquota abitazione principale in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	1,2 per mille
Aliquota per le altre unità immobiliari a destinazione abitativa nelle quali il proprietario non abbia la residenza anagrafica e che non siano destinate allo svolgimento di un'attività ricettiva tra quelle definite dalla normativa regionale di riferimento (cosiddette seconde case)	zero
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011	zero
Aliquota abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti entro il 1° grado residenti nell'immobile ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e limitatamente ad una sola unità immobiliare	zero

<p>Unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato per le quali il comma 10 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 ha introdotto una riduzione del 50% della base imponibile</p>	zero
<p>Abitazioni concesse in locazione con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 09.12.1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni e relative pertinenze</p>	zero
<p>Unità immobiliari classificate in categoria catastale D/2</p>	zero
<p>Unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1</p>	1 per mille
<p>Unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 concesse in locazione "con affitti a canone inferiore agli indici OMI" o in comodato gratuito</p>	zero

Unità immobiliari a destinazione abitativa nelle quali il proprietario non abbia la residenza anagrafica e destinate allo svolgimento di un'attività ricettiva tra quelle definite dalla normativa regionale di riferimento	1 per mille
Altre unità immobiliari diverse dalle precedenti fattispecie	1,5 per mille

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare

ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.972.410,00 comprensivo dell'ex gettito Tasi e al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 477.136,67.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:	

	6 per mille
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti entro il 1° grado residenti nell'immobile ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e limitatamente ad una sola unità immobiliare.	8,6 per mille
Unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, escluse A/1, A/8 e A/9, ed a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.	8,6 per mille
(Immobili per i quali il comma 10 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 ha introdotto una riduzione del 50% della base imponibile)	
Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 09.12.1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni	8,6 per mille
Unità immobiliari a destinazione abitativa (A/2 – A/7) nelle quali il proprietario non abbia la residenza anagrafica e destinate allo svolgimento di un'attività ricettiva tra quelle definite dalla normativa regionale di riferimento	7,6 per mille

Unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1	8,6 per mille
Unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 concesse in locazione “ con affitti a canone inferiore agli indici OMI ” o in comodato gratuito	6 per mille
Unità immobiliari classificate in categoria catastale D/2	7,6 per mille
Altre unità immobiliari a destinazione abitativa (A/2 – A/7) e relative pertinenze diverse dalle precedenti casistiche	10,6 per mille
Aree fabbricabili	9,1 per mille
Altre unità immobiliari	9,1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Zero

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Zero
Terreni agricoli	Zero

Considerato che, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata disposta la proroga al 30 settembre 2020 dei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e della verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio 2020 per gli enti che hanno già approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Rag. Mariella Spadoni;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio economico – finanziario Mariella Spadoni, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio economico – finanziario, Rag. Mariella Spadoni, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria ex art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

(il testo integrale degli interventi è conservato sul supporto informatico in atti).

Illustra l'argomento il Vicesindaco Rossana Giulianelli.

Al termine il Sindaco mette in votazione la proposta iscritta al punto n. 6 dell'ordine del giorno con il seguente risultato:

Presenti: n. 12
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 8
Astenuti: n. 4 (P. Piccinelli, L. Mucci, G. Chierchini, A. Chiezzi)

Visto l'esito della votazione ad unanimità dei voti espressi in modo palese e per alzata di mano;

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:	6 per mille
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti entro il 1° grado residenti nell'immobile ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e limitatamente ad una sola unità immobiliare.	8,6 per mille
Unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, escluse A/1, A/8 e A/9, ed a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.	8,6 per mille
(Immobili per i quali il comma 10 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 ha introdotto una riduzione del 50% della base imponibile)	
Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 09.12.1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni	8,6 per mille

<p>Unità immobiliari a destinazione abitativa (A/2 – A/7) nelle quali il proprietario non abbia la residenza anagrafica e destinate allo svolgimento di un’attività ricettiva tra quelle definite dalla normativa regionale di riferimento</p>	<p>7,6 per mille</p>
<p>Unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1</p>	<p>8,6 per mille</p>
<p>Unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 concesse in locazione “con affitti a canone inferiore agli indici OMI” o in comodato gratuito</p>	<p>6 per mille</p>
<p>Unità immobiliari classificate in categoria catastale D/2</p>	<p>7,6 per mille</p>
<p>Altre unità immobiliari a destinazione abitativa (A/2 – A/7) e relative pertinenze diverse dalle precedenti casistiche</p>	<p>10,6 per mille</p>
<p>Aree fabbricabili</p>	<p>9,1 per mille</p>
<p></p>	<p></p>

Altre unità immobiliari	9,1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Zero
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Zero
Terreni agricoli	Zero

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente;

Con separata votazione;

Presenti: n. 12
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 8
Astenuti: n. 4 (P. Piccinelli, L. Mucci, G. Chierchini, A. Chiezzi)

Visto l'esito della votazione ad unanimità dei voti espressi in modo palese e per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

PARERI DI REGOLARITA'

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio Servizio Finanziario\\Servizio Economico Finanziario

OGGETTO: Nuova IMU. Approvazione aliquote esercizio 2020.

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio
Mariella Spadoni

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio
Mariella Spadoni

Dati relativi alla seduta

Seduta del 29/09/2020 Deliberazione n. 44

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.



**COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA**

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Andrea Marchetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Luana Della Giovampaola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna la presente deliberazione:

- ❖ viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000 e Art. 32, Legge 69/2009)

Il Segretario Comunale
Luana Della Giovampaola

Chianciano Terme 06/10/2020

ESECUTIVITÀ

- ❖ La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
- ❖ **E' eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000**

Il Segretario Comunale
Luana Della Giovampaola

Le firme in formato digitale sono state apposte sul presente atto originale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.